

CAMB/2024/23 del 05/04/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA REGOLAZIONE**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DA MONTELLO S.P.A. CONTRO ARERA,
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA,
ATERSIR E ALTRI. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
DELL'AGENZIA.**

IL PRESIDENTE
Francesca Lucchi

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno venerdì 5 aprile 2024 alle ore 13:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Lucchi Francesca	Forlì Cesena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	P
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	De Franco Lanfranco	Reggio Emilia	Consigliere	P
5.	Gargano Giovanni	Modena	Consigliere	A
6.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	A
7.	Muzic Claudia	Bologna	Consigliere	A
8.	Pula Paola	Ravenna	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	A

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DA MONTELLO S.P.A. CONTRO ARERA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, ATERSIR E ALTRI. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AGENZIA.

Il Presidente Francesca Lucchi assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- lo Statuto dell'Agenda approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

premesso che, con prot. n. PG.AT/2024/0003294 del 25/3/2024 è stato acquisito agli atti di ufficio il ricorso promosso dinanzi al T.A.R. Lombardia, da Montello S.p.A. contro ARERA, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ATERSIR e altri, per l’annullamento, della Deliberazione di ARERA n. 7 del 23.1.2024 in tema di “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative”, della Deliberazione di ARERA -n. 72 del 5.3.2024 in tema di “Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità 7/2024/r/rif, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”, e di ogni altro atto presupposto o connesso, tra cui il D.M. 24.6.2022, n. 257 recante l’approvazione del “Programma nazionale di gestione dei rifiuti (...) con valenza per gli anni dal 2022 al 2028”;

considerato che le delibere impugnate sono state emanate in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato la Deliberazione dell’Autorità 363/2021/r/rif, che aveva definito il nuovo modello tariffario per l’accesso agli impianti di trattamento, introducendo un sistema regolatorio non solo limitato all’operatore integrato (ossia quello incaricato del servizio integrato di gestione dei rifiuti) ma esteso anche agli impianti non integrati qualificati “minimi”, i quali, una volta individuati dai pertinenti atti di programmazione a livello regionale, sono stati fatto oggetto di un meccanismo di incentivazione, caratterizzato dalla predeterminazione di un peculiare regime tariffario, dalla indicazione dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto e dall’individuazione dell’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti;

richiamata la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 82 del 12 settembre 2022 che ha stabilito di non costituire l’Agenzia nel giudizio di primo grado nell’ambito del quale sono state emanate le sentenze la cui ottemperanza ha dato origine alle Deliberazioni di ARERA impugnate;

ritenuto che non si ravvisano le ragioni per un’eventuale costituzione in giudizio in quanto non risultano impugnati, con il ricorso in esame, atti dell’Agenzia;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di non costituire l' Agenzia nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto per le ragioni indicate in premessa che forma parte integrale e sostanziale con il presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 33 / 2024

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DA MONTELLO S.P.A. CONTRO ARERA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, ATERSIR E ALTRI. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AGENZIA.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Stefano Miglioli

Bologna, 03/04/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Francesca Lucchi

Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Elisabetta Montanari

Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 22/04/2024